SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1961

(108ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine » (1246) (*D'iniziativa del deputato De' Cocci*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1858, 1859
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1859
SPAGNOLLI, *relatore* 1859

« Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (1401) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1860
BRACCESI, *relatore* 1860
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1860

« Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1859, 1860
SPAGNOLLI, *relatore* 1859

« Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni » (1596) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1856, 1858
BERGAMASCO 1857, 1858
BERTOLI 1857
DE LUCA 1857
PARRI 1857
PIOLA, *relatore* 1856, 1857, 1858
RUGGERI 1858
SPAGNOLLI 1858

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Piola, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni » (1596)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di addivenire all'esonero da imposizione tributaria di una quota minima ragguagliata a 50 lire di reddito dominicale, espresso in lire del triennio 1937-39.

I motivi per i quali il Governo è venuto in questa determinazione sono molteplici e di varia natura:

1) l'ossequio ad un impegno preso il 10 luglio 1957 dinanzi alla Camera dei deputati accettando un ordine del giorno nel senso sopra indicato;

2) l'inutilità di un grave lavoro per gli Uffici delle imposte per la formazione dei ruoli e per le Intendenze di finanza per i rimborsi delle quote inesatte e inesigibili. Ho detto « inutilità » perchè da un'indagine fatta nel settore è risultato che la maggior parte di tali redditi minimi è soltanto convenzionale, perchè attribuiti a terreni che, per la loro qualità e per la loro limitatissima estensione, di fatto non producono reddito, non solo, ma è pure risultato che la intestazione non sempre corrisponde al possesso, con conseguente difficoltà e spessissimo impossibilità di identificare i terreni stessi a cui il reddito si riferisce;

3) l'inutilità dei complessi atti a cui gli esattori sono tenuti per tentare l'esazione, posto che, come si è detto, tali tentativi risultano spesso frustranei, senza vantaggio dello Stato, per i conseguenti necessari rimborsi;

4) lo sgravio di modestissimi proprietari da un onere su terreni che normalmente non producono reddito.

Questi i motivi che hanno ispirato il provvedimento, tutti di notevole rilievo.

Perchè gli onorevoli colleghi siano maggiormente in grado di valutarli, ho raccolto alcuni dati.

Nel 1960 l'ammontare complessivo dei ruoli dell'imposta sui terreni riferentisi agli articoli con reddito dominicale non superiore a 50 lire è stato di 9 miliardi in cifra tonda e cioè — in percentuale — lo 0,83 di fronte all'ammontare complessivo dell'imposta

Potrei fornire agli onorevoli colleghi anche i dati provincia per provincia; ma basterà informarli che la percentuale più bassa è quella riferentesi alla provincia di Ravenna (0,2) e la più alta è quella riferentesi alla provincia di Trieste (10,5). È poi importante tener presente che della cifra costituente la perdita di lire 842.837.019, *grosso modo* un po' meno di un terzo si riferisce all'erario, un po' meno di un terzo alle provincie e un po' più di un terzo ai comuni, ossia teoricamente lo Stato perderebbe circa 300 milioni.

Dico teoricamente, perchè di fatto l'inesigibilità riduce di gran lunga questa cifra. Tuttavia il disegno di legge (articolo 3) prevede la copertura per la cifra teorica da trarsi dal maggior gettito delle tasse di concessione governativa, di cui al relativo testo unico approvato con decreto presidenziale 1° marzo 1961, n. 121.

Potrebbe osservarsi che il disegno di legge non si è invece preoccupato della diminuzione delle entrate per le province ed i comuni, e il rilievo sarebbe esatto e non nuovo; tuttavia nella specie può osservarsi che le diminuzioni sovraricordate si suddividono fra 92 province e 8000 comuni, il che elimina qualsiasi preoccupazione di un certo rilievo.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio

1962. Lo stesso articolo estende la norma dell'esonero anche al reddito agrario; l'estensione è una logica conseguenza dell'esonero delle partite dei redditi dominicali.

L'articolo 2 non è che un aggiornamento degli articoli 49 e 62 del testo unico delle imposte dirette per adeguarli alle disposizioni del presente disegno di legge.

Più precisamente l'articolo 49 viene integrato nel senso di affermare che sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile non superi le lire 600 (50 x 12) e la norma dell'articolo 62 è sostituita da altra che tiene conto — nello stabilire il presupposto dell'imposta sui terreni — dell'esclusione di quelli esonerati secondo il disegno di legge

Dell'articolo 3 (copertura), ho già detto.

Mi auguro che la Commissione, ritenuta la validità degli argomenti svolti nella relazione governativa e di quelli modestamente aggiunti dal vostro relatore, voglia dare al disegno di legge il suo voto favorevole.

Sono a disposizione per quei chiarimenti particolari che ciascuno degli onorevoli Commissari volesse chiedermi. Ho qui l'elenco di tutte le Provincie, con il numero dei Comuni e con l'ammontare complessivo del ruolo per provincia e l'ammontare di quella parte dei ruoli che si riferisce ai terreni in questione.

B E R T O L I . Potrei sapere la situazione di Napoli?

P I O L A , *relatore*. Certo! Napoli ha 88 Comuni; ha 166 121 articoli di ruolo; l'ammontare complessivo del ruolo è di 2 miliardi 025.710.165; l'ammontare delle partite da 50 lire è di 13 milioni e 287 mila lire, per cui la percentuale è dello 0,7, percentuale, come si vede, piccolissima.

B E R T O L I . La Provincia sarebbe sgravata di quanti milioni?

P I O L A , *relatore*. La Provincia perderebbe di questi 13 milioni un terzo circa; un terzo lo perderebbe lo Stato, ed il rimanente il Comune.

B E R G A M A S C O . Può darsi peraltro che ci sia una partita intestata in registri contabili diversi...

P I O L A , *relatore*. È un caso limite, ma può anche darsi che si verifichi. Si tratta comunque di sgravio di piccole particelle di terreno che il più delle volte non si sa di chi sono e la cui ricerca costituisce un aggravio non indifferente e per gli uffici delle imposte e per gli esattori.

B E R T O L I . Vorrei esprimere due mie preoccupazioni. La prima è la perdita per i comuni e le provincie poichè. secondo dati che il relatore ci ha fornito, vi sono oscillazioni che vanno dallo 0,2 fino al 10 e più per cento. La seconda preoccupazione riguarda la possibilità che, nell'intento di sfuggire all'imposta, si facciano deliberatamente delle suddivisioni al fine di non pagare i tributi.

P I O L A , *relatore*. Anche questo potrebbe accadere: ma credo che non ne valga la pena, in quanto se facessero la gherminella cui accenna il senatore Bertoli dovrebbero pagare le tasse di registro e cioè il 5 per cento, per il trasferimento, tassa che è superiore a quella sui terreni

D E L U C A . Desidererei conoscere la situazione della provincia di Chieti.

P I O L A , *relatore*. La provincia di Chieti ha 102 comuni; 664 milioni di imposte sui terreni, di cui 11 milioni sono quelli riferentisi alle quote minime; ed ha una percentuale dell'1,07

Ho parlato della preoccupazione di taluni Comuni per le minori entrate con il ministro Trabucchi, il quale mi ha detto che ha in gestazione un disegno di legge che viene incontro ai Comuni in qualche altra maniera Di ciò, naturalmente, mi ha dato assicurazioni verbali e spero che quel disegno di legge. cui ha accennato, non abbia un parto difficile.

P A R R I . A quanto ammonta l'imposta generale sui terreni?

P I O L A , *relatore* È di circa nove miliardi.

R U G G E R I . Vorrei dal relatore un chiarimento su di un piccolo dubbio. Vi sono, come si sa, dei piccoli appezzamenti di terreno, vicini alle città, coltivati ad orti, adibiti a coltivazioni varie; qualora essi diventassero terreni fabbricabili, che cosa succede? Per lo più si tratta di terreni di 1000-2000 metri quadrati al massimo.

B E R G A M A S C O . La questione è importante dal punto di vista del capitale, ma non dal punto di vista del reddito.

S P A G N O L L I . È chiaro che il fisco interviene in caso di compravendita.

P I O L A , *relatore*. L'osservazione del senatore Ruggeri può essere esatta in confronto alla non sollecitudine con la quale il Parlamento esamina il disegno di legge sulle aree fabbricabili, ma il suo quesito non incide sul problema del reddito dominicale terriero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589. convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonchè da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

(*È approvato*).

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:

All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

« Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 52 non supera le lire 600 ».

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine » (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assi-

curazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine », già approvato dalla Camera dei deputati.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei porre una questione pregiudiziale. Il Ministro mi ha incaricato di far presente alla Commissione che questo disegno di legge, praticamente, verrebbe incorporato in quello recante il numero 1375, presentato dal Governo, relativo alle « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ». Quindi, praticamente, si tratterebbe di un doppione inorganico.

S P A G N O L L I , *relatore.* Il rappresentante del Governo ha fatto un'osservazione che io stesso avrei fatto; egli mi ha, quindi, preceduto. Questa osservazione del Sottosegretario era stata fatta alla Camera dei deputati quando l'onorevole De' Cocci ha presentato il disegno di legge in esame. Si è detto che il Governo avrebbe presentato un provvedimento, che frattanto è stato presentato e di cui abbiamo parlato, e che discuteremo mercoledì prossimo. Non vorrei però che quel provvedimento più vasto ci portasse molto in là, restando carenti nell'approvare il disegno di legge n. 1246, di minore estensione.

Non ho niente in contrario, comunque, a che ne venga rinviata la discussione alla prossima seduta di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè il relatore è d'accordo con il rappresentante del Governo, se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore.* Il disegno di legge in esame è analogo ad altri due disegni di legge assegnati rispettivamente alla 1ª e alla 4ª Commissione, riguardanti lo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza (n. 1533) e quello dei carabinieri (numero 1553) sui quali la 5ª Commissione deve esprimere il proprio parere.

Durante la discussione alla Camera dei deputati, in due dei citati disegni di legge — il 1533 e il 1553 — è stato introdotto un emendamento con il quale viene considerato valido, ai fini della determinazione dell'indennità di buona uscita, il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa, cioè il periodo di servizio non di ruolo per il quale, non essendo prevista l'iscrizione, manca ovviamente la relativa contribuzione previdenziale.

La disposizione avrebbe carattere permanente e porterebbe alle seguenti conseguenze finanziarie: lo Stato da parte sua dovrebbe versare i contributi all'E.N.P.A.S. dal terzo anno, cioè con sei anni di anticipo rispetto al passaggio in servizio continuativo; inoltre l'E N.P.A.S. dovrebbe sostenere l'onere derivante dalla valutazione suddetta per tutti i militari già in servizio continuativo, i quali verrebbero ad avvantaggiarsene senza aver versato alcun contributo.

In considerazione di quanto sopra, e in particolare del grave precedente che si verrebbe a creare con la deroga al principio secondo il quale sono utili per la liquidazione dell'indennità di buona uscita solamente gli anni di servizio prestati dagli impiegati nei ruoli dello Stato, per i quali sono stati versati i prescritti contributi, la Commissione ha espresso il suo parere contrario sul disegno di legge relativo ai militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1553), invitando la Commissione competente a sopprimere lo emendamento. La 4ª Commissione, in conseguenza di tale parere, ha sospeso la discussione del disegno di legge, incaricando il relatore di studiare una nuova formulazione del testo che tenga conto delle osservazioni contenute nel parere stesso.

Per quanto riguarda i militari ed i vicebrigadieri del Corpo delle guardie di Pub-

blica sicurezza è già stata avanzata richiesta di introdurre l'emendamento suddetto nel testo del disegno di legge n. 1533.

Si ritiene pertanto opportuno che la materia sia studiata anche da parte del Ministero delle finanze per quanto riguarda il disegno di legge relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, prendendo gli eventuali contatti con il Ministero della difesa e con quello dell'interno allo scopo di pervenire ad un'analoga soluzione per i Corpi di cui trattasi, tenuto conto delle esigenze amministrative dell'E.N.P.A.S., della relativa copertura finanziaria per l'onere a carico dello Stato e dell'opportunità di far salvo il principio giuridico che governa l'istituto della buonuscita.

P R E S I D E N T E . In accoglimento alla richiesta avanzata dal relatore, e dato che anche il rappresentante del Governo è d'accordo, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (1401)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ».

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Prego la Commissione di voler procedere con sollecitudine alla discussione di questo disegno di legge, data la sua importanza.

B R A C C E S I , *relatore.* Mi consenta l'onorevole rappresentante del Governo di osservare come sia opportuno che tale discussione venga rinviata, poichè è emersa la necessità di coordinare il disegno di legge in esame con quello, presentato alla Camera dei deputati, relativo al trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine, che reca il numero 2952 degli atti della Camera.

P R E S I D E N T E . Ritengo giusta la richiesta di rinvio della discussione formulata dall'onorevole relatore. Se non si fanno osservazioni, rinvio pertanto la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari